

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi nei migliori modi di legge

TRA

Il Comune di Isola del Cantone (di seguito solo Comune) con sede in Piazza Vittorio Veneto, n. 8 – 16017 Isola del Cantone (GE) C.F. 00563890102, per il quale interviene l'arch. Annarita Zarrillo, legittimata nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Isola del Cantone, Piazza Vittorio Veneto 8, PEC protocollo@pec.comune.isoladelcantone.ge.it, di seguito denominato anche concedente;

E

Il Ministero della Cultura (di seguito solo Mic) - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia di Spezia (di seguito solo Soprintendenza) con sede in via Balbi 10 -16126 Genova C.F. 92080610907, legalmente rappresentato dal Soprintendente *pro tempore*, arch. Cristina Bartolini, domiciliato per la carica presso la SABAP MET GE; PEC sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it, di seguito indicato come concessionario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso che

- gli Enti locali, nella fattispecie il Comune, sulla base dell'art. 5 c. 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela;
- il Comune considera elemento di rilievo la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nel caso in questione archeologico, presente nel territorio;
- il Comune si adopera per perseguire detto obiettivo anche attraverso il Museo Archeologico dell'Alta Valle Scrivia, inaugurato il 19 ottobre 2013 e sito in Palazzo Spinola al Cantone, nel comune di Isola del Cantone, di proprietà civica.
- Il Museo Archeologico dell'Alta Valle Scrivia narra la storia del territorio attraverso le testimonianze materiali poste in luce nei contesti archeologici individuati nell'alta Valle Scrivia attraverso scoperte fortuite, ricerche di superficie e scavi archeologici; lo fa anche attraverso l'esposizione delle testimonianze materiali, i reperti archeologici di proprietà statale, il cui deposito è stato da ultimo autorizzato, rinnovando il preesistente, dalla Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio con Decreto rep. 290 del 18/03/2024;
- la Soprintendenza e il Comune e hanno condiviso l'opportunità che i materiali provenienti dai contesti che costituiscono il fulcro della narrazione storica trattata nel Museo e non oggetto di esposizione, fossero mantenuti in stretto collegamento con il Museo. Poiché nella sede di Palazzo Spinola al Cantone non vi sono spazi opportuni per il deposito era stato individuato, quale sede per la conservazione dei reperti, un locale di proprietà comunale in via Campolungo 8, piano terra. In relazione all'uso di detto locale la Soprintendenza e il Comune hanno stipulato in data 22/02/2013 un contratto di comodato d'uso gratuito, Rep. 1503/2013; un ulteriore lotto di reperti è, inoltre, custodito al II Piano del Palazzo Comunale.

- il Comune ha ora la necessità di destinare ad altro uso il locale al piano terra di Via Campolungo 8, oggetto di un finanziamento PNRR per la realizzazione e l'adeguamento dei locali ad uso mensa scolastica;
- il Comune ha quindi individuato un locale alternativo, di proprietà comunale, da destinare alla conservazione dei reperti archeologici – quelli ora depositati in Via Campolungo 8 piano terra e nell'altro magazzino localizzato al II Piano del Palazzo Comunale - nello stesso edificio di Via Campolungo 8, al piano seminterrato e con accesso da Piazza Vittorio Veneto (ALLEGATO 1)
- in data 20/11/2024 si è tenuto un sopralluogo congiunto (Soprintendenza e Comune) nell'ambito del quale è stato possibile verificare l'adeguatezza degli spazi di quest'ultimo locale (mq 13,60) e la necessità di un risanamento dello stesso;
- in data 12/12/2024, con deliberazione n. 83, la Giunta Comunale del Comune ha deliberato “di individuare formalmente il locale comunale sito via Campolungo, al piano seminterrato (complesso dell'edificio scolastico), di mq 13,60, con accesso da piazza Vittorio Veneto [...], quale deposito per la conservazione dei reperti relativi alla narrazione del Museo Archeologico della Valle Scrivia in Isola del Cantone”;
- il Comune ha comunicato alla Soprintendenza con nota del 31/12/2024 prot. SABAP-MET-GE n. 24592 del 31/12/2024, che ha provveduto al risanamento del locale con lavori che sono risultati efficaci a mitigare/annullare l'umidità del locale;
- il Comune, con la stessa nota, ha altresì comunicato che gli impianti presenti nell'immobile sono conformi alle norme di sicurezza ad essi applicabili e che sussistono tutte le condizioni per la sicurezza dei reperti.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune concede gratuitamente in comodato d'uso alla Soprintendenza l'immobile di proprietà comunale ubicato in Via Campolungo, civico 8, seminterrato, Comune di Isola del Cantone, CAP. 16017, identificato al NCEU del Comune di Isola del Cantone al Foglio 29 particella 136, affinché lo stesso venga destinato ad uso deposito per la conservazione dei materiali archeologici di proprietà statale provenienti dal territorio dell'alta Valle Scrivia (ALLEGATO 1) e precedentemente conservati in altri locali dello stesso Comune.

Art. 2 - Durata e restituzione del bene in concessione

La durata della presente concessione è determinata in anni 9 dalla data di spostamento dei reperti nel locale di cui all'art.1, ed è escluso il tacito rinnovo. Sarà possibile il rinnovo del presente contratto in forma scritta previo accordo fra le parti. Il Concessionario si impegna a restituire, entro mesi 6 dalla conclusione del contratto, l'unità immobiliare oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 3 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a conservare e custodire il bene in concessione con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal contratto ed è direttamente responsabile verso il Concedente nei limiti e nelle forme previste dal codice civile.

In particolare, il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall'articolo 1804 del codice civile.

Art. 4 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile le parti convengono espressamente che la concessione si risolverà di diritto nel caso in cui il Concessionario violi gli accordi statuiti agli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto.

Art. 5 - Oneri e spese

Sono a carico del Concedente tutte le spese delle utenze (energia elettrica, acqua, fognatura, rifiuti, ecc.) nonché le spese di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato.

Art. 6 - Disciplina del contratto

Il presente contratto è rogato mediante scrittura privata e registrato solo in caso d'uso dalla parte interessata, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n 131, parte II.

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nel Libro IV, titolo III, capo XIV del Codice Civile (articoli 1803-1812).

Art.7 – Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di GENOVA.

Il Concedente
Responsabile Area Tecnica
Comune di Isola del Cantone

Arch. Annarita Zarrillo

Il Concessionario
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova
e la Provincia di Spezia

Arch. Cristina Bartolini